CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MAURO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUPI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(MOAVERO MILANESI)

—

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 21 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge riguarda la ratifica e l'esecuzione, anche mediante apposite norme di adeguamento dell'ordinamento interno, degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

1. *Premessa*

Il primo strumento normativo predisposto per definire e attuare adeguate misure di protezione per le materie nucleari dal rischio di prelievo non autorizzato fu la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari. Essa stabiliva in particolare obblighi per gli Stati contraenti in tema di protezione fisica delle materie nucleari in fase di trasporti internazionali.

La Convenzione, facendo riferimento ai principi contenuti nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nelle Intese di Londra (1) e nelle Linee guida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2), fu aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 Marzo 1980 e prevedeva, tra l'altro, lo sviluppo da parte degli Stati membri di un proprio sistema nazionale di protezione fisica, per il quale le linee guida dell'AIEA, contenute nella pubblicazione INFCIRC/225 e successive revisioni, costituiscono il riferimento tecnico.

2. *Il regime di protezione fisica nazionale*

Considerando che la responsabilità per la protezione fisica passiva delle materie nucleari in ciascuno Stato è affidata allo Stato stesso, l'Italia si dotò di un proprio Sistema per soddisfare gli obblighi assunti con la firma e la ratifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, giuridicamente basato sulla legge 7 agosto 1982, n. 704 (3).

Si sottolinea che questa legge non contiene elementi cogenti per quanto riguarda la predisposizione di sistemi di protezione fisica da applicare alle materie nucleari impiegate o trasportate dagli operatori nazionali del settore; essa si limitò a dare esecuzione alla Convenzione e a recepirne i principi generali di sanzionabilità penale in relazione al danno provocato dalla rimozione non autorizzata di materie nucleari.

Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge e per assicurare un'adeguata protezione fisica delle materie nucleari durante il loro impiego, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) prese l'iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile 1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, composto da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato competenti, che aveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani di protezione fisica passiva (di seguito « PFP ») predisposti dagli operatori.

Per i piani di protezione fisica passiva elaborati dagli operatori, a conclusione dell'istruttoria tecnica di verifica da parte del Comitato, il Ministero emanava il decreto che approvava il PFP predisposto dall'esercente, il quale poteva così porre in essere i sistemi di protezione fisica passiva in esso previsti.

---

(1) INFCIRC 254: Comunicazione ricevuta dall'Agenzia da parte di alcuni Stati membri relativa a linee guida per l'esportazione di tecnologie, attrezzature e materiali nucleari verso Stati NNWS.

(2) INFCIRC 225: Protezione Fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.

(3) L. 7 agosto 1982, n. 704 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono state negli anni svolte dall'Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive.

I livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalle azioni del Ministero dell'interno.

3. *Gli emendamenti alla Convenzione internazionale*

Negli anni successivi alla firma della Convenzione, la rivalutazione del rischio, associato anche agli eventi dell'11 settembre 2001, ha portato a un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo altresì fattispecie criminose riferite alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare.

Quindi la Convenzione emendata, firmata dall'Italia l'8 luglio 2005, estende il proprio raggio d'azione dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle stesse materie e alle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio, sia in fase di trasporto delle materie sia riguardo alle installazioni.

Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono i princìpi, fortemente sostenuti dall'Italia, del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate.

Altri obblighi e princìpi generali previsti dagli Emendamenti, anche con riferimento al modo più funzionale di darvi attuazione interna, sono quelli di predisporre un adeguato regime di protezione fisica da applicare alle installazioni e alle materie nucleari impiegate o trasportate, allo scopo di prevenire e contrastare atti illeciti, recuperare eventuale materiale trafugato, mitigare o minimizzare le conseguenze di un sabotaggio.

Per tradurre a livello interno tale norma internazionale bisogna aggiornare il quadro normativo riflettendo in esso le prassi consolidate negli anni che *de facto* risultano conformi ai princìpi e ai requisiti della Convenzione stessa.

Presupposto per poter definire un adeguato sistema di protezione è la valutazione della minaccia, da intendere come processo dinamico provvisto di meccanismi di periodico aggiornamento. Sulla base di tale valutazione è possibile stabilire i requisiti di protezione fisica, che dovranno essere soddisfatti dagli operatori del settore nella predisposizione dei piani di protezione fisica. I controlli e la vigilanza garantiscono il corretto adempimento di quanto previsto.

4. *Illustrazione del disegno di legge*

Nel disegno di legge proposto si è cercato di dare attuazione a quanto sopra richiamato e, in particolare, si è definita la ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni coinvolte nell'attuazione della Convenzione emendata.

Si sono esplicitate le varie definizioni e i concetti di protezione fisica in tutte le accezioni, e sono state definite le modalità di indicazione dei punti di contatto per l'applicazione della Convenzione.

Articoli 1 e 2

Si autorizza la ratifica e si dispone l'esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottati l'8 luglio 2005.

Articolo 3

Si formulano alcune definizioni aggiuntive alla Convenzione, al fine di chiarire in maniera univoca le accezioni utilizzate nell'articolato in relazione al contesto nazionale.

In particolare, vengono distinte:

la « protezione fisica attiva », intesa come la protezione fornita dalle azioni condotte dalle Forze di polizia per impedire o contrastare atti di sottrazione illecita dei materiali nucleari o di sabotaggio contro materiali o installazioni nucleari;

la « protezione fisica passiva », intesa come la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere i materiali nucleari da atti di sottrazione illecita nonché i materiali e gli impianti nucleari da atti di sabotaggio.

In tal modo è possibile individuare esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.

Articolo 4

Si individuano le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione.

Articolo 5

Sono precisate le competenze per quanto attiene agli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale base necessaria per la predisposizione dei PFP.

Articolo 6

È definito il quadro autorizzativo per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti.

Per le installazioni viene previsto un nulla osta per la protezione fisica passiva che sancisce a livello di legge quanto già in atto; infatti il Ministero dello sviluppo economico procede all'approvazione dei PFP, che costituisce un *iter* endoprocedimentale nell'ambito dell'intera procedura autorizzativa per le installazioni nucleari, di competenza dello stesso Dicastero.

Analogamente per i trasporti vengono introdotte specifiche autorizzazioni: l'attestato di sicurezza fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico e l'approvazione del programma di trasporto da parte del Ministero dell'interno.

Articolo 7

Viene precisato il ruolo di coordinamento del Ministero dell'interno per le azioni di recupero e di messa in sicurezza di materiale nucleare nel caso di suo rinvenimento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Articolo 10

Viene definito il regime sanzionatorio a fronte delle fattispecie enunziate dalla Convenzione e non completamente previste dall'attuale normativa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti il disegno di legge disciplina attività istituzionali che non presentano carattere innovativo, rientrando tra quelle già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni.

Pertanto tutti gli impegni che scaturiscono dalla ratifica dei presenti Emendamenti saranno adempiuti nell'ambito delle attuali strutture e con le risorse umane e strumentali esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento interno gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

L'intervento normativo si rende necessario per adeguare l'ordinamento interno alle previsioni degli Emendamenti e per il disposto degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

Negli anni successivi alla firma della Convenzione del 1980 si è resa necessaria la rivalutazione del rischio, anche a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001. Tale rivalutazione ha portato a un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo altresì fattispecie criminose derivanti dalla rimozione non autorizzata e dal sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare.

L'obiettivo degli Emendamenti del 2005, quindi, è di estendere in maniera significativa il proprio raggio d'azione nell'ambito del trasporto delle materie nucleari, nell'impiego generale delle materie e nella protezione delle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio.

Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono i princìpi introdotti in tema di danno ambientale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

In Italia il settore dell'impiego di materie radioattive e delle licenze per l'esercizio delle attività nucleari è regolato dalle seguenti norme:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, per quanto attiene al trasporto delle materie radioattive;

legge 23 luglio 2009, n. 99, che istituisce all'articolo 29 l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

provvedimenti attuativi di direttive dell'Unione europea per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

tutti i regolamenti e decreti applicativi dello norme sopradette;

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 – Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

La protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari è invece disciplinata dalla legge 7 agosto 1982, n. 704, che ha reso esecutiva la Convenzione del 1980.

Peraltro l'Italia aveva già preso iniziative atte ad assicurare un'adeguata protezione fisica delle materie nucleari durante il loro impiego; infatti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prese l'iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile 1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni dello Stato, che aveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani di protezione fisica predisposti dagli operatori, prevedendo altresì una specifica autorizzazione per i piani di protezione fisica passiva elaborati dagli operatori.

Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono state negli anni svolte dall'Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive.

I livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalle azioni del Ministero dell'interno.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo determina una modifica della legge 7 agosto 1982, n. 704, che ha ratificato la Convenzione del 1980, introduce l'articolo 433-*bis* del codice penale e reca conseguenti modifiche al codice di procedura penale.

Inoltre comporta la modifica delle attuali procedure di autorizzazione per i piani di protezione fisica passiva.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché le connesse azioni di pubblica sicurezza sono compito esclusivo dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.

Seppur in materia non analoga, ma che trova elementi di affinità con le fattispecie punibili dal presente provvedimento, è all'esame del Parlamento la proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (atto Camera n. 1420).

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica degli Emendamenti del 2005 risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Dei principali Paesi europei, solo la Spagna ha già provveduto alla ratifica degli Emendamenti.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le nuove definizioni introdotte dal testo sono riportate all'articolo 3 del disegno di legge ed esplicitano le definizioni contenute negli Emendamenti e nella Convenzione, distinguendo inoltre tra protezione fisica attiva e passiva.

La « protezione fisica attiva » è intesa come la protezione fornita dalle azioni condotte dalle Forze di polizia, per impedire o contrastare atti di sottrazione illecita dei materiali nucleari o di sabotaggio contro materiali o installazioni nucleari.

La « protezione fisica passiva » è intesa come la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere i materiali nucleari da atti di sottrazione illecita nonché i materiali e gli impianti nucleari da atti di sabotaggio, in maniera che si possano individuare compiutamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge introduce l'articolo 433-*bis* del codice penale, opera conseguenti modifiche al codice di procedura penale e abroga l'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

In base all'articolo 5, comma 2, il disegno di legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani, predisposti in base agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di accordo internazionale.

Tutta la problematica viene trattata nell'ambito delle procedure di classificazione degli atti in relazione alla tutela del segreto di Stato.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici ed in quanto connesso ad esigenze di maggiore sicurezza interna.

Roma, 27.12.2013

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per « protezione fisica attiva » si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;

b) per « protezione fisica passiva » si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

c) per « piano di protezione fisica » si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità

d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;

d) per « autorizzazioni » si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

ART. 4.

(Autorità competenti).

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

a) il Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera *a)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 21, comma 20-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 3.

ART. 5.

(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

ART. 6.

(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).

1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui

all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

ART. 7.

(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

ART. 8.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 433-*bis*. – *(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari)*. – Chiun-

que attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni ».

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « 433, terzo comma, » sono inserite le seguenti: « 433-*bis*, secondo comma, ».

ART. 9.

(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove neces-

sario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero della flora o della fauna selvatica, la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da euro 50.000 a euro 300.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

ART. 11.

(Abrogazione).

1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

IAEA

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
国际原子能机构
International Atomic Energy Agency
Agence internationale de l'énergie atomique
Международное агентство по атомной энергии
Organismo Internacional de Energía Atómica

Atoms for Peace

Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Wien, Austria
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007
E-mail: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org

In reply please refer to:
Dial directly to extension: (+43 1) 2600

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL

AMENDMENT

On behalf of the Director General of the International Atomic Energy Agency, as the depositary for the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (the Convention) adopted on 26 October 1979, I hereby certify that the attached document is a true and complete copy of the Amendment to the Convention.

The attached Amendment was adopted in Vienna, on 8 July 2005, at the Conference to consider proposed amendments to the Convention, which met at the Headquarters of the IAEA from 4 to 8 July 2005.

Johan Rautenbach
Director
Office of Legal Affairs

For DIRECTOR GENERAL

25 July 2005

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

1. The Title of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material adopted on 26 October 1979 (hereinafter referred to as "the Convention") is replaced by the following title:

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES

2. The Preamble of the Convention is replaced by the following text:

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

CONVINCED of the need to facilitate international co-operation and the transfer of nuclear technology for the peaceful application of nuclear energy,

BEARING IN MIND that physical protection is of vital importance for the protection of public health, safety, the environment and national and international security,

HAVING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and co-operation among States,

CONSIDERING that under the terms of paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the United Nations, "All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,"

RECALLING the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994,

DESIRING to avert the potential dangers posed by illicit trafficking, the unlawful taking and use of nuclear material and the sabotage of nuclear material and nuclear facilities, and noting that physical protection against such acts has become a matter of increased national and international concern,

DEEPLY CONCERNED by the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations, and by the threats posed by international terrorism and organized crime,

BELIEVING that physical protection plays an important role in supporting nuclear non-proliferation and counter-terrorism objectives,

DESIRING through this Convention to contribute to strengthening worldwide the physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for peaceful purposes,

CONVINCED that offences relating to nuclear material and nuclear facilities are a matter of grave concern and that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures, or to strengthen existing measures, to ensure the prevention, detection and punishment of such offences,

DESIRING to strengthen further international co-operation to establish, in conformity with the national law of each State Party and with this Convention, effective measures for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities,

CONVINCED that this Convention should complement the safe use, storage and transport of nuclear material and the safe operation of nuclear facilities,

RECOGNIZING that there are internationally formulated physical protection recommendations that are updated from time to time which can provide guidance on contemporary means of achieving effective levels of physical protection,

RECOGNIZING also that effective physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for military purposes is a responsibility of the State possessing such nuclear material and nuclear facilities, and understanding that such material and facilities are and will continue to be accorded stringent physical protection,

HAVE AGREED as follows:

3. In Article 1 of the Convention, after paragraph (c), two new paragraphs are added as follows:

(d) "nuclear facility" means a facility (including associated buildings and equipment) in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material;

(e) "sabotage" means any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances.

4. After Article 1 of the Convention, a new Article 1A is added as follows:

Article 1A

The purposes of this Convention are to achieve and maintain worldwide effective physical protection of nuclear material used for peaceful purposes and of nuclear facilities used for peaceful purposes; to prevent and combat offences relating to such material and facilities worldwide; as well as to facilitate co-operation among States Parties to those ends.

5. Article 2 of the Convention is replaced by the following text:

1. This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes in use, storage and transport and to nuclear facilities used for peaceful purposes, provided, however, that articles 3 and 4 and paragraph 4 of article 5 of this Convention shall only apply to such nuclear material while in international nuclear transport.

2. The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State Party rests entirely with that State.

3. Apart from the commitments expressly undertaken by States Parties under this Convention, nothing in this Convention shall be interpreted as affecting the sovereign rights of a State.

4. (a) Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States Parties under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

(b) The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by this Convention, and the activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

(c) Nothing in this Convention shall be construed as a lawful authorization to use or threaten to use force against nuclear material or nuclear facilities used for peaceful purposes.

(d) Nothing in this Convention condones or makes lawful otherwise unlawful acts, nor precludes prosecution under other laws.

5. This Convention shall not apply to nuclear material used or retained for military purposes or to a nuclear facility containing such material.

6. After Article 2 of the Convention, a new Article 2A is added as follows:

Article 2A

1. Each State Party shall establish, implement and maintain an appropriate physical protection regime applicable to nuclear material and nuclear facilities under its jurisdiction, with the aim of:

(a) protecting against theft and other unlawful taking of nuclear material in use, storage and transport;

(b) ensuring the implementation of rapid and comprehensive measures to locate and, where appropriate, recover missing or stolen nuclear material; when the material is located outside its territory, that State Party shall act in accordance with article 5;

(c) protecting nuclear material and nuclear facilities against sabotage; and

(d) mitigating or minimizing the radiological consequences of sabotage.

2. In implementing paragraph 1, each State Party shall:

(a) establish and maintain a legislative and regulatory framework to govern physical protection;

(b) establish or designate a competent authority or authorities responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework; and

(c) take other appropriate measures necessary for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

3. In implementing the obligations under paragraphs 1 and 2, each State Party shall, without prejudice to any other provisions of this Convention, apply insofar as is reasonable and practicable the following Fundamental Principles of Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: *Responsibility of the State*
The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State rests entirely with that State.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: *Responsibilities During International Transport*

The responsibility of a State for ensuring that nuclear material is adequately protected extends to the international transport thereof, until that responsibility is properly transferred to another State, as appropriate.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: *Legislative and Regulatory Framework*

The State is responsible for establishing and maintaining a legislative and regulatory framework to govern physical protection. This framework should provide for the establishment of applicable physical protection requirements and include a system of evaluation and licensing or other procedures to grant authorization. This framework should include a system of inspection of nuclear facilities and transport to verify compliance with applicable requirements and conditions of the license or other authorizing document, and to establish a means to enforce applicable requirements and conditions, including effective sanctions.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: *Competent Authority*

The State should establish or designate a competent authority which is responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework, and is provided with adequate authority, competence and financial and human resources to fulfill its assigned responsibilities. The State should take steps to ensure an effective independence between the functions of the State's competent authority and those of any other body in charge of the promotion or utilization of nuclear energy.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: *Responsibility of the License Holders*

The responsibilities for implementing the various elements of physical protection within a State should be clearly identified. The State should ensure that the prime responsibility for the implementation of physical protection of nuclear material or of nuclear facilities rests with the holders of the relevant licenses or of other authorizing documents (e.g., operators or shippers).

FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: *Security Culture*

All organizations involved in implementing physical protection should give due priority to the security culture, to its development and maintenance necessary to ensure its effective implementation in the entire organization.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: *Threat*

The State's physical protection should be based on the State's current evaluation of the threat.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: *Graded Approach*

Physical protection requirements should be based on a graded approach, taking into account the current evaluation of the threat, the relative attractiveness, the nature of the material and potential consequences associated with the unauthorized removal of nuclear material and with the sabotage against nuclear material or nuclear facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: *Defence in Depth*
The State's requirements for physical protection should reflect a concept of several layers and methods of protection (structural or other technical, personnel and organizational) that have to be overcome or circumvented by an adversary in order to achieve his objectives.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: *Quality Assurance*
A quality assurance policy and quality assurance programmes should be established and implemented with a view to providing confidence that specified requirements for all activities important to physical protection are satisfied.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: *Contingency Plans*
Contingency (emergency) plans to respond to unauthorized removal of nuclear material or sabotage of nuclear facilities or nuclear material, or attempts thereof, should be prepared and appropriately exercised by all license holders and authorities concerned.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: *Confidentiality*
The State should establish requirements for protecting the confidentiality of information, the unauthorized disclosure of which could compromise the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

4. (a) The provisions of this article shall not apply to any nuclear material which the State Party reasonably decides does not need to be subject to the physical protection regime established pursuant to paragraph 1, taking into account the nature of the material, its quantity and relative attractiveness and the potential radiological and other consequences associated with any unauthorized act directed against it and the current evaluation of the threat against it.

(b) Nuclear material which is not subject to the provisions of this article pursuant to sub-paragraph (a) should be protected in accordance with prudent management practice.

7. Article 5 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall identify and make known to each other directly or through the International Atomic Energy Agency their point of contact in relation to matters within the scope of this Convention.

2. In the case of theft, robbery or any other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, States Parties shall, in accordance with their national law, provide co-operation and assistance to the maximum feasible extent in the recovery and protection of such material to any State that so requests. In particular:

(a) a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as possible other States, which appear to it to be concerned, of any

theft, robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations;

(b) in doing so, as appropriate, the States Parties concerned shall exchange information with each other, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations with a view to protecting threatened nuclear material, verifying the integrity of the shipping container or recovering unlawfully taken nuclear material and shall:

(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed channels;

(ii) render assistance, if requested;

(iii) ensure the return of recovered nuclear material stolen or missing as a consequence of the above-mentioned events.

The means of implementation of this co-operation shall be determined by the States Parties concerned.

3. In the case of a credible threat of sabotage of nuclear material or a nuclear facility or in the case of sabotage thereof, States Parties shall, to the maximum feasible extent, in accordance with their national law and consistent with their relevant obligations under international law, co-operate as follows:

(a) if a State Party has knowledge of a credible threat of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in another State, the former shall decide on appropriate steps to be taken in order to inform that State as soon as possible and, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations of that threat, with a view to preventing the sabotage;

(b) in the case of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in a State Party and if in its view other States are likely to be radiologically affected, the former, without prejudice to its other obligations under international law, shall take appropriate steps to inform as soon as possible the State or the States which are likely to be radiologically affected and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to minimizing or mitigating the radiological consequences thereof;

(c) if in the context of sub-paragraphs (a) and (b), a State Party requests assistance, each State Party to which a request for assistance is directed shall promptly decide and notify the requesting State Party, directly or through the International Atomic Energy Agency,

whether it is in a position to render the assistance requested and the scope and terms of the assistance that may be rendered;

(d) co-ordination of the co-operation under sub-paragraphs (a) to (c) shall be through diplomatic or other agreed channels. The means of implementation of this co-operation shall be determined bilaterally or multilaterally by the States Parties concerned.

4. States Parties shall co-operate and consult, as appropriate, with each other directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining guidance on the design, maintenance and improvement of systems of physical protection of nuclear material in international transport.

5. A State Party may consult and co-operate, as appropriate, with other States Parties directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining their guidance on the design, maintenance and improvement of its national system of physical protection of nuclear material in domestic use, storage and transport and of nuclear facilities.

8. Article 6 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations or to States that are not parties to this Convention in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected. A State Party that has received information in confidence from another State Party may provide this information to third parties only with the consent of that other State Party.

2. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material or nuclear facilities.

9. Paragraph 1 of Article 7 of the Convention is replaced by the following text:

1. The intentional commission of:

(a) an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment;

(b) a theft or robbery of nuclear material;

(c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;

(d) an act which constitutes the carrying, sending, or moving of nuclear material into or out of a State without lawful authority;

(e) an act directed against a nuclear facility, or an act interfering with the operation of a nuclear facility, where the offender intentionally causes, or where he knows that the act is likely to cause, death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances, unless the act is undertaken in conformity with the national law of the State Party in the territory of which the nuclear facility is situated;

(f) an act constituting a demand for nuclear material by threat or use of force or by any other form of intimidation;

(g) a threat:

(i) to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment or to commit the offence described in sub-paragraph (e), or

(ii) to commit an offence described in sub-paragraphs (b) and (e) in order to compel a natural or legal person, international organization or State to do or to refrain from doing any act;

(h) an attempt to commit any offence described in sub-paragraphs (a) to (e);

(i) an act which constitutes participation in any offence described in sub-paragraphs (a) to (h);

(j) an act of any person who organizes or directs others to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (h); and

(k) an act which contributes to the commission of any offence described in sub-paragraphs (a) to (h) by a group of persons acting with a common purpose; such act shall be intentional and shall either:

(i) be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence described in sub-paragraphs (a) to (g), or

(ii) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (g)

shall be made a punishable offence by each State Party under its national law.

10. After Article 11 of the Convention, two new articles, Article 11A and Article 11B, are added as follows:

Article 11A

None of the offences set forth in article 7 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 11B

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 7 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

11. After Article 13 of the Convention, a new Article 13A is added as follows:

Article 13A

Nothing in this Convention shall affect the transfer of nuclear technology for peaceful purposes that is undertaken to strengthen the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

12. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention is replaced by the following text:

3. Where an offence involves nuclear material in domestic use, storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear material remain in the territory of the State Party in which the offence was committed, or where an offence involves a nuclear facility and the alleged offender remains in the territory of the State Party in which the offence was committed, nothing in this Convention shall be interpreted as requiring that State Party to provide information concerning criminal proceedings arising out of such an offence.

13. Article 16 of the Convention is replaced by the following text:

1. A conference of States Parties shall be convened by the depositary five years after the entry into force of the Amendment adopted on 8 July 2005 to review the implementation of this Convention and its adequacy as concerns the preamble, the whole of the operative part and the annexes in the light of the then prevailing situation.

2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of States Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the depositary, the convening of further conferences with the same objective.

14. Footnote [b/] of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

[b/] Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or less than 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

15. Footnote [e/] of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

[e/] Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as Category I and II before irradiation may be reduced one category level while the radiation level from the fuel exceeds 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari

1. **Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata il 26 ottobre 1979 (qui di seguito denominata «la Convenzione») è modificato come segue:**

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DELLE MATERIE E INSTALLAZIONI NUCLEARI

2. **Il preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente testo:**

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi,

convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un'importanza vitale per la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità, dell'ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale,

consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati,

considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»,

memori della Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994,

desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e installazioni nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e installazioni contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale,

profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato,

certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo,

desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici,

certi che gli illeciti penali concernenti materie e installazioni nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali illeciti,

desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari,

certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione delle installazioni nucleari,

prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali,

riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari impiegate a fini militari è di competenza dello Stato che possiede dette materie e installazioni, e nella certezza che tali materie e installazioni sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

hanno convenuto quanto segue:

3. Dopo il comma c) dell'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti i seguenti commi:

d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, trattate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o interferenze possono causare un'emissione di significative quantità di radiazioni o sostanze radioattive;

e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività, ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di rilascio di sostanze radioattive.

4. Dopo l'articolo 1 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 1A.

Articolo 1A

Gli obiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare e mantenere nel mondo intero una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte per raggiungere detti obiettivi.

5. L'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonché a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.

(2) Ogni Stato parte è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

(3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dagli Stati parte in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

(4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Stati parte risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.

b) Le attività delle forze armate durante conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.

c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un'autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o installazioni nucleari impiegate a scopi pacifici.

d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude procedimenti in virtù di altre legislazioni.

(5) La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie.

6. Dopo l'articolo 2 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 2A.

Articolo 2A

(1) Lo Stato stabilisce, applica e mantiene un appropriato regime di protezione fisica per le materie e le installazioni nucleari sotto la propria giurisdizione allo scopo di :

a) proteggere contro il furto o l'ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;

b) assicurare l'attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce conformemente alla disposizioni di cui al'articolo 5;

c) proteggere le materie e le installazioni nucleari contro il sabotaggio;

d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.

(2) Per il raggiungimento di tali obiettivi ogni Stato parte:

a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;

b) crea o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;

c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.

(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato parte applica, per quanto ragionevole e praticabile, i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione.

PRINCIPIO A: Responsabilità dello Stato

La responsabilità per la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di un regime di Protezione Fisica all'interno in uno Stato è interamente a carico dello Stato stesso.

PRINCIPIO B: Responsabilità durante il trasporto internazionale

La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo

Ogni Stato stabilisce e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includerà la definizione dei requisiti di protezione fisica e la predisposizione di un sistema di verifica indipendente e di rilascio delle licenze ovvero prevederà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contemplerà, inoltre, un sistema di ispezioni delle istallazioni nucleari e delle attività di trasporto di materie nucleari per garantire l'osservanza dei requisiti applicabili e delle prescrizioni dei atti autorizzativi, e per stabilire i mezzi necessari ad imporre la loro attuazione, inclusa la predisposizione di un efficace regime sanzionatorio.

PRINCIPIO D: Autorità competente

Ogni Stato istituisce o designa un'autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere le sue funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.

PRINCIPIO E: Responsabilità dei titolari di licenze

Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri atti autorizzativi (per esempio operatori o speditori).

PRINCIPIO F: Cultura della sicurezza

Tutti gli enti impegnati nell'attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell'ente stesso.

PRINCIPIO G: Minaccia

La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia corrente.

PRINCIPIO H: Approccio graduato

I requisiti di protezione fisica dovranno essere basati su un approccio graduato, e valutando la minaccia corrente, i relativi vantaggi, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie e installazioni nucleari.

PRINCIPIO I: Difesa in profondità

I requisiti stabiliti dagli Stati per la protezione fisica dovranno riflettere il concetto di diverse strutture e metodi di protezione (di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo) del materiale e delle installazioni nucleari, che un eventuale avversario dovrebbe superare per raggiungere il proprio obiettivo.

PRINCIPIO J: Garanzia della qualità

Al fine di garantire che i requisiti, specificati per tutte le attività importanti ai fini della protezione fisica, vengano soddisfatti dovranno essere stabiliti ed attuati programmi di garanzia della qualità.

PRINCIPIO K: Piani di emergenza

I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.

PRINCIPIO L: Riservatezza

Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.

(4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.

b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù del comma a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

7. L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Gli Stati parte designano e si comunicano, direttamente o tramite l'AIEA, i punti di contatto per questioni concernenti la presente Convenzione.

(2) In caso di furto, rapina o altra appropriazione illecita di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, gli Stati parte, giuste le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:

a) Lo Stato parte prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, rapina od altra appropriazione illecita, come anche circa ogni credibile minaccia d'un tale atto, nonché per informare, all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti;

b) Gli Stati parte interessati scambieranno informazioni, tra loro o con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l'integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente sottratte; essi:

i) coordineranno gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta;

ii) si presteranno assistenza qualora venisse richiesta;

iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati.

Le modalità di attuazione di questa cooperazione verranno definite dagli Stati parte interessati.

(3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto, gli Stati parte coopereranno in ogni modo possibile, in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

a) se un Stato parte è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;

b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato parte e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Parte, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;

c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Parte richiede assistenza, ogni Stato Parte a cui è rivolta tale richiesta determinerà rapidamente e comunicherà allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;

d) le attività di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.

(4) Gli Stati parte si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

(5) Gli Stati parte possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.

8. L'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Stato parte prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Stato parte, oppure ottenuta durante la partecipazione ad attività svolta per l'implementazione della Convenzione. Allorché gli Stati parte comunicano in via confidenziale informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggerne la riservatezza. Ogni Stato parte comunicherà a terzi informazioni riservate fornite da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest'ultimo.

(2) La presente Convenzione non prevede che gli Stati parte forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.

9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Stato Parte considera un reato punibile in virtù del diritto nazionale:

a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;

b) il furto o la rapina di materie nucleari;

c) la sottrazione, o altra appropriazione illecita, di materie nucleari;

d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;

e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per il rilascio di sostanze radioattive, a meno che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale dello Stato parte sul cui territorio è situata l'installazione nucleare;

f) l'estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d'intimidazione;

g) la minaccia:

i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni o all'ambiente, o commettere un reato di cui al comma e);

ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a commettere o non commettere un atto;

h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c);

i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f);

j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h);

k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L'atto è compiuto intenzionalmente:

i) al fine di facilitare l'attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g);

ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui ai commi da a) a g).

10. Dopo l'articolo 11 della Convenzione sono aggiunti gli articoli 11A e 11B.

Articolo 11A

Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 7 è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ritenuto di origine politica. Una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il reato politico ovvero l'associazione a un reato politico o l'origine politica del reato.

Articolo 11B

Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno Stato Parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha serie ragioni di sospettare che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 7 è stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche oppure se, dando seguito alla richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona per una di queste ragioni.

11. Dopo l'articolo 13 della Convenzione è aggiunto l'articolo 13A.

Articolo 13A

Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie ei installazioni nucleari.

12. Il paragrafo 3 dell'articolo 14 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(3) Allorché il reato è commesso su materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di uno Stato parte e allorché il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorché è commesso un reato contro un'installazione nucleare e il presunto autore del reato rimane nel territorio dello Stato Parte in cui è stato commesso il reato, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sulle relative procedure penali.

13. L'articolo 16 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza degli Stati parte per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.

(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza degli Stati parte potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

14. La nota [b/] dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

[b/] Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

La nota [e/] dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

[e/] Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell'irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d'irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00

17PDL0019450